

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5537 del 04/11/2021
Oggetto	PRATICA: FC21T0033 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BORGHI E SOGLIANO AL RUBICONE (FC) RICHIEDENTE: SOC. AGR. PRATI VERDI S.R.L. USO: FAUNISTICO VENATORIO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5711 del 04/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BORGHI E SOGLIANO AL RUBICONE (FC)
RICHIEDENTE: SOC. AGR. PRATI VERDI S.R.L.
USO: FAUNISTICO VENATORIO
PRATICA: FC21T0033

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

PRESO ATTO che:

- con istanza pervenuta in data 26/05/2021 e registrata al protocollo Arpae con PG/2021/83122 in pari data, la Sig.ra Anna di Modugno (C.F.: DMDNNA52E61F839H), in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Prati Verdi s.r.l. (P.IVA: 00229690383) con sede in Via Ginestreto Chiesa n. 3 – Sogliano al Rubicone (FC) ha chiesto la concessione per l'occupazione di aree demaniali nei Comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone (FC) per l'esercizio dell'attività venatoria e delle attività ad esse connesse;
- come da comunicazione acquisita al PG/2021/165679 del 27/10/2021 del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena della Regione Emilia-Romagna la suddetta Società in data 08/03/2021 ha presentato istanza per l'istituzione della AFV in corso di rilascio di autorizzazione;

DATO ATTO:

- che la questione dei *"beni demaniali inclusi all'interno delle Aziende faunistico-venatorie"*, ai sensi della L.R. n.895 del 18/06/2007 relativa ai canoni di concessione delle aree del demanio idrico, adottata in attuazione della L.R. n. 7/2004, è espressamente regolamentata al comma c) nel seguente modo: *"di ritenere che la disciplina delle demanio idrico di cui alla L.R. 7/2004 debba prevalere sul disposto dell'art. 43 della L.R. n. 8 del 1994 e che pertanto anche per l'inclusione di un'area in una azienda venatoria vi sia necessità di una pronuncia espressa dell'amministrazione per il rilascio del titolo legittimante l'uso, titolo che deve avere natura di concessione e di applicare per tale inclusione un canone pari a euro 125,00 per le aziende faunistico-venatorie, e un canone pari a euro 180,00 per ettaro per le aziende venatorie aventi anche finalità lucrative"*;
- che ai sensi della delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n° 895/2007 l'utilizzo ai fini venatori può coesistere con concessioni per ulteriori utilizzi dell'area demaniale, purché compatibili;
- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 170 del 09/06/2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 14/10/2021, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2021/158508, ha espresso parere di massima favorevole al

rilascio della concessione "(...) ricordando che l'eventuale utilizzo esclusivo delle aree demaniali dovrà essere richiesta preventivamente alle amministrazioni competenti, in particolare ad ARPAE per gli usi concessori del demanio aree e acque che successivamente interesserà il nostro Servizio per gli aspetti idraulici di cui al R.D 523/1904. Per le eventuali attività dell'Azienda Faunistica Venatoria che possano interessare l'alveo di piena dei diversi corsi d'acqua all'interno del perimetro dell'Azienda medesima, si dovranno tenere in considerazione l'emissione di eventuali allerte sul portale Allerta Meteo ER <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> con particolare riferimento agli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli di portata. Per motivi di sicurezza non potrà comunque essere praticata l'attività venatoria ad una distanza di sicurezza dagli alvei, assimilabile a quella applicata alla viabilità ordinaria per tutelare l'incolumità di coloro che si trovano lungo i corsi d'acqua interessati per motivi di lavoro o svago...."

- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, recepito al protocollo Arpae al PG/2021/169988 del 04/11/2021;
- che i riferimenti cartografici, la documentazione tecnica e gli atti dell'istanza sono conservati nel fascicolo istruttorio;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 15/05/2021 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato a titolo di deposito cauzionale copia del pagamento dell'importo di € 250,00 eseguito in data 03/11/2021 ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015;
- in data 03/11/2021 ha versato il canone anno 2021 (2/12) pari ad € 21,27;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al 31/12/2032 ai sensi dell'art. 17, comma 1 ter della L. 7/2004 sulla base della documentazione conservata nel fascicolo istruttorio, fermo restando che la vigenza della presente concessione decade in caso di mancata acquisizione dell'autorizzazione della A.F.V. Prati Verdi rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Società Agricola Prati Verdi s.r.l. (P.IVA: 00229690383) con sede in Via Ginestreto Chiesa n. 3 – Sogliano al Rubicone (FC) la concessione per l'occupazione di aree demaniali nei Comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone (FC) per l'esercizio dell'attività venatoria e delle attività ad esse connesse; I riferimenti cartografici, la documentazione tecnica e gli atti sono conservati nel fascicolo istruttorio.

PRATICA FC21T0033;

2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al 31/12/2032;
3. di fissare il deposito cauzionale in € 250,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 127,64 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa; in particolare deve essere comunicato la acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena della Regione Emilia- Romagna relativa alla istituzione della A.F.V. "Prati Verdi";
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
11. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

la Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra*

* documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC21T0033 rilasciata alla Società Agricola Prati Verdi s.r.l. (P.IVA: 00229690383) con sede in Via Ginestreto Chiesa n. 3 – Sogliano al Rubicone (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale i cui terreni sono quelli ricompresi nel perimetro della AFV "Prati Verdi" di prossima autorizzazione da parte del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena della Regione Emilia-Romagna sita nei Comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone (FC). I riferimenti cartografici, la documentazione tecnica e gli atti sono conservati nel fascicolo istruttorio.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2032 posto che a vigenza della presente concessione decade in caso di mancata acquisizione dell'autorizzazione della A.F.V. Prati Verdi rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 127,64 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €. 250,00.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. L'eventuale variazione all'estensione dell'area concessa deve essere comunicata ad Arpae al fine dell'aggiornamento del presente atto;
2. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario.
2. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.
3. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
4. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di attività venatoria a cui la concessione è finalizzata, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
5. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
6. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.
7. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

Parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile esprime un parere di massima favorevole al rilascio della concessione *"(...) ricordando che l'eventuale utilizzo esclusivo delle aree demaniali dovrà essere richiesta preventivamente alle amministrazioni competenti, in particolare ad ARPAE per gli usi concessori del demanio aree e acque che successivamente interesserà il nostro Servizio per gli aspetti idraulici di cui al R.D 523/1904. Per le eventuali attività dell'Azienda Faunistica Venatoria che possano interessare l'alveo di piena dei diversi corsi d'acqua all'interno del perimetro dell'Azienda medesima, si dovranno tenere in considerazione l'emissione di eventuali allerte sul portale Allerta Meteo ER <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> con particolare riferimento agli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli di portata. Per motivi di sicurezza non potrà comunque essere praticata l'attività venatoria ad una distanza di sicurezza dagli alvei, assimilabile a quella applicata alla viabilità ordinaria per tutelare l'incolumità di coloro che si trovano lungo i corsi d'acqua interessati per motivi di lavoro o svago...."*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.